

CONVENZIONE

TRA

il **Commissario straordinario di Governo di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017** (nel seguito anche denominato “Commissario straordinario”) nella persona del Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà, dell’Arma dei Carabinieri, Codice Fiscale 97935830584, domiciliato per la carica in Roma, via Carducci n. 5;

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società”) con sede in Roma, via Calabria n. 35, Codice Fiscale e P. IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale;

di seguito “le Parti”

PREMESSE

VISTA la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio europeo n. 91/156/CEE del 18 marzo 1991;

VISTA la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/689/CEE del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

VISTA la direttiva del Consiglio europeo n. 1999/31/CE del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTI gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, relativi all'esercizio del potere sostitutivo del Governo;

VISTO l'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente la disciplina generale dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, ai sensi del citato articolo 120 della Costituzione;

VISTO l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di mancata attuazione di atti dell'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente "*Norme in materia ambientale*" e, in particolare, gli articoli 196 e 199 del medesimo disposto normativo;

VISTO, altresì, l'articolo 250 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che prevede, tra l'altro, che "*Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica*";

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2007, nella causa C-135/05, che ha condannato la Repubblica italiana per esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio delle Comunità europee, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'articolo 14, lettere dalla a) alla c), della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO l'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*" e concernente, tra l'altro, l'attribuzione di poteri per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai Presidenti delle Regioni o ai Commissari *ad acta* nominati in vece di questi ultimi;

VISTI, in particolare, i commi 4, 5 e 6 del sopra citato art. 10, che così dispongono:

- “4. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditori interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà”;

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella richiamata causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 recante *“Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”*, ed in particolare l'art. 22, il quale prevede che *“al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della predetta sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario medesimo, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367”*;

CONSIDERATO che l'art. 22, comma 2 del sopra citato decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 statuisce che *“Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce sulla contabilità speciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario - sezione attuativa e sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

CONSIDERATO che l'art. 22, comma 3 del sopra citato decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 statuisce che *“Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonche' quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferiti ai bilanci*

regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario”;

VISTE le diffide emanate ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ha assegnato agli enti inadempienti un termine congruo per realizzare o completare gli interventi necessari ad adeguare alla vigente normativa le discariche abusive, oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all’applicazione delle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;

VISTA la nota n. 27802 del 22 dicembre 2016, con la quale il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, decorsi infruttuosamente i termini delle rispettive diffide e sentiti gli Enti interessati, ha comunicato che per 58 siti, indicati nell’elenco allegato alla suddetta nota, tenuto conto del forte ritardo nel completamento delle opere di competenza degli enti locali, si riteneva necessario intraprendere la procedura di nomina di un Commissario straordinario che assicurasse, in tempi celeri, la bonifica o messa in sicurezza dei siti già sedi delle discariche;

VISTO la Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 - registrata dalla Corte dei Conti in data 4 aprile 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017 - con la quale il Gen. di B. CC. Giuseppe Vadalà è stato nominato Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all’applicazione delle Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 2 della sopra citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 prevede che *“Ai sensi dell’articolo 41, comma 2-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per tutta la durata del mandato il Commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;*

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 3 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 prevede che *“Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario straordinario si avvale del conto di contabilità speciale istituito ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160”;*

CONSIDERATO che, rispetto alle n. 58 discariche dettagliate nell’allegato A della Delibera del

Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, gli interventi attualmente di competenza del Commissario straordinario riguardano n. 51 discariche, a seguito dello stralcio dal contenzioso comunitario della discarica sita nel Comune di Sernaglia della Battaglia (Regione Veneto), operato con decisione della Commissione europea SG- Greffe (2017) D/6030 del 18/4/2017 e dello stralcio dal contenzioso comunitario delle discariche di Rotondi, Durazzano e Cusano Mutri (Campania), di Isola del Giglio (Toscana) e di Monte San Giovanni Campano e Patrica (Lazio) operato con la decisione della Commissione europea SG-Greffe (2017) D/13722 del 4/9/2017;

CONSIDERATO che le predette n. 51 discariche ricadono nelle seguenti 7 Regioni del territorio nazionale: Abruzzo (1 discarica), Calabria (19 discariche), Campania (8 discariche), Lazio (5 discariche), Puglia (6 discariche), Sicilia (7 discariche) e Veneto (5 discariche);

CONSIDERATO che il mancato, ritardato o non completo adeguamento alla normativa vigente degli interventi sopra dettagliati determina un grave pregiudizio agli interessi nazionali, nonché il pagamento di una ingente sanzione pecuniaria a carico della Repubblica italiana;

ATTESA pertanto l'esigenza di realizzare tempestivamente gli interventi in parola;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario intende avvalersi, a tal fine, di un adeguato supporto per le attività di carattere tecnico-specialistico connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, necessari all'adeguamento delle discariche abusive oggetto di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione delle Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", e in particolare l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *“attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e s.m.i.;

VISTO l'articolo 192 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che istituisce presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

VISTA la determinazione n. 235 del 15/02/2017 con cui l'ANAC ha approvato le Linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del codice;

CONSIDERATO che nelle more dell'adozione del sopra citato elenco, come chiarito dal comunicato del Presidente ANAC del 3 agosto 2016 e confermato al punto 9.3 delle richiamate Linee Guida le amministrazioni legittimate a richiedere l'iscrizione nell'elenco possono comunque ricorrere agli affidamenti in house, previa valutazione di sussistenza dei presupposti normativi *“sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 e ai commi 2 e 3 dell'art 192 del codice”*;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti, la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di *“amministrazione aggiudicatrice”* non partecipando a procedure di evidenza pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo

strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dello statuto societario, tra le suddette attività è ricompresa l'assistenza e le prestazioni di servizi della programmazione ed attuazione degli interventi di bonifica finalizzati al risanamento ambientale rientranti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale;

CONSIDERATO che, con nota n. 024774 del 17 dicembre 2009, la Commissione Europea ha riconosciuto la Società quale organismo *in house providing* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 a seguito di cui la Sogesid S.p.A. si configura come società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., per via dell'attività svolta, della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTO lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ed in conformità sia alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15/02/2017 sia alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

VISTO l'Atto di Indirizzo del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla Sogesid S.p.A. per le annualità 2015/2017, sottoscritto in data 22 gennaio 2015 (GAB. Decreti Ministro 0000013);

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 (Prot. 0000094/SG) tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., volta a regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico per

l'espletamento delle attività assegnate alla Società dal Ministero o dalle Direzioni Generali competenti;

CONSIDERATO che, nella Convenzione Quadro suddetta, sono quantificati i corrispettivi per lo svolgimento delle attività di supporto a favore del Ministero ed individuati i criteri per la determinazione degli stessi;

CONSIDERATO che, in particolare, i corrispettivi previsti nella suddetta Convenzione Quadro sono determinati:

- ✓ per le prestazioni professionali di natura tecnica, a parcella secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 31 ottobre 2013, n. 143 e s.m.i., con applicazione di un ribasso del 30% in considerazione dei ribassi medi ottenibili negli affidamenti dei servizi analoghi in ingegneria;
- ✓ per le prestazioni esterne relative a lavori e servizi, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati dalla Sogesid S.p.A.;
- ✓ per le attività del personale della Sogesid S.p.A. impegnato nella gestione contrattuale delle prestazioni esterne relative a lavori e servizi, sulla base delle modalità adottate anche per le attività di supporto tecnico-specialistico;

CONSIDERATO che relativamente alle attività di supporto tecnico-specialistico, per le quali è prevista l'applicazione di tariffe giornaliere distinte per livelli professionali, con nota prot. U-00126 del 14 gennaio 2015, la Sogesid S.p.A. ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'appunto esplicativo dei criteri adottati per la determinazione delle stesse;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. 1264 del 21 gennaio 2015, ha espresso l'idoneità dei criteri applicati dalla Sogesid S.p.A. per il calcolo dei corrispettivi per prestazioni professionali, ai fini della copertura dei costi sostenuti dalla Società;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Affari Generali e del Personale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. 628/AGP del 21 gennaio 2015, ha ritenute congrue e conformi le tariffe professionali esposte nella Convenzione Quadro;

CONSIDERATO che, a seguito delle positive valutazioni di congruità espresse dalle Amministrazioni competenti, la sopra citata Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015 è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 (Reg. 1, Fog. 753);

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., ai sensi del citato D.P.C.M. del 30 dicembre 2010, svolge servizi di interesse generale aventi anche rilevanza economica, in quanto riconducibili ad interventi di preminente interesse nazionale con evidenti ricadute e impatti sulla collettività (sia in termini socio/sanitari che economici), afferenti tematiche che richiedono un'azione diretta da parte del Governo centrale;

ATTESO che il Commissario straordinario intende avvalersi della Sogesid S.p.A. in considerazione dell'*expertise* maturata nel corso degli anni dalla Società attraverso il supporto tecnico-specialistico in materia di bonifica di siti inquinati fornito al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alle Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali, incluse le Strutture Commissariali di Governo;

CONSIDERATO che al fine di perseguire una maggiore efficacia nella propria attività il Commissario straordinario ha individuato nella Sogesid S.p.A. i necessari requisiti, oggettivi e soggettivi, per fornire assistenza tecnica ed operativa qualificate, anche in considerazione dei positivi risultati raggiunti dalla Società nelle attività di supporto prestate a favore di altre Strutture commissariali, in termini di efficienza e qualità del servizio;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, la Sogesid S.p.A. soddisfa i requisiti disposti dall'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed è soggetto idoneo per l'espletamento delle attività tecnico-specialistiche richieste dal Commissario straordinario;

PRESO ATTO che Sogesid S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta stipuli un contratto per l'esecuzione della presente Convenzione e delle relative Convenzioni attuative nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;

RITENUTO di dover disciplinare, con la presente Convenzione, le modalità di collaborazione per l'affidamento alla Sogesid S.p.A. delle attività di carattere tecnico-specialistico connesse alla

progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, di competenza del Commissario straordinario di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017;

CONSIDERATO che la presente Convenzione non rientra tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3 della Legge n. 20 del 1994, come comunicato per atto analogo dalla Corte dei Conti – Ufficio di Controllo sugli Atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri con nota prot. 34870 del 22 ottobre 2015, in quanto non comporta impegni di spesa;

VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dall'art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., introdotto dall'art. 14 del D.Lgs. 97/2016;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente Atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari";

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto e Ambiti di intervento)

1. La presente Convenzione definisce la disciplina, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, dei rapporti tra il Commissario straordinario di cui al Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 e la Sogesid S.p.A., ai fini dell'affidamento alla medesima Società delle attività di carattere tecnico-specialistico connesse alla progettazione, all'affidamento e

all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, necessari all'adeguamento delle seguenti discariche abusive oggetto di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione della direttiva 75/442/CEE e 91/689/CEE:

- Regione Calabria, comune di Arena (VV), località Lapparni, importo finanziato € 532.812,22;
- Regione Calabria, comune di Joppolo (VV), località Calafatoni, importo finanziato € 1.153.740,22;
- Regione Calabria, comune di Petronà (CZ), località Pantano Grande, importo finanziato € 982.184,22;
- Regione Calabria, comune di San Calogero (VV), località Papaleo, importo finanziato € 336.565,60;
- Regione Calabria, comune di Sanginetto (CS), località Timpa di Civita, importo finanziato € 2.285.449,60;
- Regione Calabria, comune di Sellia (CZ), località Aria, importo finanziato € 30.000,00
- Regione Campania, comune di Castelvete di Valfortore (BN), località Lama Grande, importo finanziato € 1.455.638,00;
- Regione Campania, comune di Puglianello (BN), località Marrucaro, importo finanziato € 3.557.087,80;
- Regione Campania, comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN), località Nocecchia Pianella, importo finanziato € 3.916.702,20;
- Regione Puglia, comune di Ascoli Satriano (FG), località Mezzana La Terra, importo finanziato € 1.175.313,48;
- Regione Puglia, comune di Lesina (FG), località Pontone Pontonicchio, importo finanziato € 3.740.993,00;
- Regione Sicilia, comune di Cammarata (AG), località San Martino, importo finanziato € 522.400,00;
- Regione Sicilia, comune di Leonforte (EN), località Tumminella, importo finanziato € 301.956,00.

2. La Sogesid S.p.A. garantirà il supporto, descritto al successivo art. 3, richiesto dal Commissario straordinario, fermi restando i poteri in capo al Commissario medesimo.

Articolo 3

(Tipologia di prestazioni assicurate dalla Sogesid S.p.A.)

1. La Sogesid S.p.A., su specifica richiesta del Commissario straordinario, fornirà i servizi di supporto tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale connessi alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, per gli interventi affidati al Commissario, comprese le attività di supporto al Responsabile del Procedimento, nonché i servizi di supporto per lo svolgimento degli ulteriori compiti del Commissario funzionali a garantire l'adeguamento al provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione della direttiva 75/442/CEE e 91/689/CEE.
2. In relazione alle specifiche esigenze rilevate dal Commissario straordinario per gli interventi ad esso affidati, Sogesid S.p.A. svolgerà, su specifica richiesta dello stesso, le seguenti attività:
 - a) assistenza tecnico-specialistica al Commissario per l'acquisizione e la verifica dello stato della documentazione programmatica e progettuale esistente e riguardante gli interventi di che trattasi;
 - b) attività istruttoria sulla documentazione progettuale esistente, con eventuale adeguamento e integrazione;
 - c) supporto al Commissario per le procedure di acquisizione dei pareri ed autorizzazioni e preparazione tecnica di eventuali Conferenze di Servizi;
 - d) realizzazione di indagini preliminari ambientali;
 - e) definizione e attuazione dei Piani di Caratterizzazione;
 - f) elaborazione di analisi di rischio;
 - g) definizione di studi di fattibilità tecnica ed economica, valutazioni economiche ed ambientali;
 - h) predisposizione degli elaborati progettuali previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - i) supporto al Commissario per la predisposizione degli atti propedeutici alle attività di progettazione degli interventi, alle procedure di affidamento di tutti i servizi, le forniture e i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, quali a titolo esemplificativo: determinazioni a contrarre, bandi di gara, disciplinari di gara, capitolati, schemi di contratti, verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., richieste alle Prefetture, acquisizione e verifica di documenti propedeutici alle attività

di progettazione degli interventi, alle procedure di affidamento di servizi ed alle attività di direzione lavori e di collaudo;

- j) supporto al Commissario nella funzione di Stazione Appaltante per la predisposizione degli atti propedeutici alle procedure di affidamento di lavori, quali a titolo esemplificativo: determinazioni a contrarre, bandi di gara, disciplinari di gara, capitolati, schemi di contratti;
- k) eventuale svolgimento, su specifica richiesta del Commissario, delle funzioni di supporto al Responsabile del Procedimento, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- l) eventuale svolgimento, su specifica richiesta del Commissario, delle funzioni di seggio di gara, preposto all'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti alle diverse procedure di affidamento per le quali la Sogesid S.p.A. svolge funzione di supporto nella funzione di Stazione Appaltante ai sensi delle precedenti lettere h) e i).

Il seggio di gara, in caso di procedure da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, procederà altresì all'apertura delle offerte economiche e alla conseguente proposta di aggiudicazione;

- m) gestione, per il tramite di un gruppo di lavoro dedicato, della contabilità speciale e delle procedure di pagamento ai sensi della normativa vigente, dell'attività di monitoraggio fisico ed economico delle attività e per la rendicontazione amministrativa e contabile a qualsiasi titolo richiesta al Commissario;
- n) supporto amministrativo e legale, per il tramite di un gruppo di lavoro dedicato, anche con riferimento a eventuali contenziosi che riguarderanno le attività commissariali ed alla verifica del corretto flusso dei trasferimenti sulla contabilità speciale delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi, secondo le modalità indicate all'art. 22 del 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

3. Dal punto di vista delle modalità organizzative la Sogesid S.p.A., per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, garantirà la costituzione di una Struttura tecnico-specialistica operante sul territorio, le cui professionalità saranno modulate rispetto ai fabbisogni specialistici delle Regioni di riferimento e dettagliate nelle Convenzioni attuative di cui all'art. 4.

La Struttura tecnico-specialistica sarà caratterizzata da professionalità con esperienze e competenze ingegneristiche e tecnico-scientifiche, con il compito di supportare l'attività del Commissario e di vigilare sul rispetto dei Piani Operativi di dettaglio e dei relativi cronoprogrammi definiti in sede di Convenzioni attuative di cui al successivo art. 4. Tale Struttura, coordinata dal referente tecnico della Sogesid S.p.A. di cui all'art. 13, comma 3, supporterà altresì il Commissario nei rapporti

istituzionali con gli interlocutori locali che intervengono a diverso titolo nelle attività inerenti gli interventi commissariati.

4. Il coinvolgimento della Sogesid S.p.A. nei termini indicati al precedente comma 2, potrà essere rivolto a tutte le Regioni, citate in premessa, interessate dagli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 75/442/CEE e 91/689/CEE. Il dettaglio delle modalità operative e delle attività da affidare alla Società sarà declinato nelle specifiche Convenzioni attuative - e nei relativi Piani Operativi di dettaglio - di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4

(Modalità di assegnazione delle attività)

1. Il Commissario straordinario procederà alla stipula di specifiche Convenzioni attuative con la Sogesid S.p.A. nelle quali dettagliare le prestazioni necessarie e definire le modalità di esecuzione con il relativo fabbisogno finanziario e corrispettivo da riconoscere.

2. Per ciascuna attività affidata negli ambiti di intervento di cui all'art. 2, la Sogesid S.p.A. è tenuta a redigere un Piano Operativo di dettaglio che deve evidenziare in particolare gli obiettivi specifici, l'organizzazione delle attività, il cronoprogramma delle attività, l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.

3. Il Piano Operativo di dettaglio, di cui al comma 2, diventa parte integrante della Convenzione attuativa sottoscritta con i soggetti di cui al comma 1.

Articolo 5

(Corrispettivi per le prestazioni)

1. Il corrispettivo per la fornitura di servizi tecnico-specialistici aventi ad oggetto l'attività di supporto ed assistenza tecnica al Commissario straordinario sarà determinato secondo le modalità previste dalla Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 tra il Ministero e la Sogesid S.p.A. ed in conformità con le disposizioni normative alle quali il Commissario straordinario è tenuto ad attenersi, di cui alle premesse.

Le eventuali modifiche alle modalità di determinazione dei corrispettivi previste dalla suddetta Convenzione Quadro, che dovessero intervenire entro i termini di cui al successivo art. 10, comma 1, saranno automaticamente applicate alle attività oggetto del presente atto, previa verifica della congruità dei costi.

2. Qualora le prestazioni fornite dalla Sogesid S.p.A. siano oggetto di co-finanziamento a valere su fondi strutturali europei (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale – FESR e Fondo Sociale Europeo – FSE), la Società si atterrà alle modalità di rendicontazione definite dai pertinenti regolamenti comunitari che disciplinano l'utilizzo dei relativi fondi, nonché dalle specifiche circolari nazionali definite dalle Amministrazioni centrali responsabili della gestione delle risorse (Autorità di Gestione), ai sensi dell'art. 10 della citata Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 tra il Ministero e la Sogesid S.p.A.

Articolo 6

(Prestazioni esterne)

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 3, la Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche documentate e particolari esigenze organizzative, potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività e previa autorizzazione del Commissario, comunicata entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Diversamente, non potranno essere imputati alla Sogesid S.p.A. ritardi nell'attuazione delle attività.

Articolo 7

(Fatturazione e modalità di pagamento)

1. Rispetto a ciascuna Convenzione attuativa, il Commissario straordinario provvederà al pagamento del corrispettivo dietro presentazione di regolare fattura ad esso intestata, secondo le modalità previste dalla Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 tra il Ministero e la Sogesid S.p.A., di cui alle premesse.

2. La documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia al Commissario straordinario, saranno detenute in originale presso la sede della Sogesid S.p.A. e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 8

(Clausole risolutive espresse e diritto di recesso)

1. Se a seguito di modifica dell'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. muta la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, la presente Convenzione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

2. La presente Convenzione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. anche qualora nei confronti degli amministratori o dei dirigenti di Sogesid S.p.A. con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 *bis* c.p., 319 *ter* c.p., 319 *quater* c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 *bis* c.p., 346 *bis* c.p., 353 c.p., 353 *bis* c.p.

3. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Commissario straordinario ha diritto di recedere dalla presente Convenzione e dalle Convenzioni attuative in conformità alla legge vigente. 4. Sogesid S.p.A. si impegna, a sua volta, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta stipuli un contratto per l'esecuzione della presente Convenzione e delle relative Convenzioni attuative nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 *bis* c.p., 319 *ter* c.p., 319 *quater* c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 *bis* c.p., 346 *bis* c.p., 353 c.p., 353 *bis* c.p.

Articolo 9

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione od alla applicazione della presente Convenzione o delle Convenzioni attuative o, comunque, direttamente od indirettamente connesse a tali atti, la Parte interessata comunicherà per iscritto alle altre l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.

3. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione e delle Convenzioni attuative, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 10

(Durata, decorrenza e pubblicità della Convenzione)

1. Il presente atto entra in vigore dalla data di sottoscrizione; esso avrà una durata di 4 anni, rinnovabili.
2. La Convenzione, come esplicitato nelle premesse, non rientra tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3 della Legge n. 20 del 1994, in quanto non comporta impegni di spesa.

Articolo 11

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse, e si impegna a fare assumere tali obblighi anche agli eventuali terzi contraenti, a pena di nullità assoluta dei relativi contratti.
2. A tal proposito Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della L. n. 136/2010 e s.m.i.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di anticorruzione)

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid S.p.A. si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo un modello integrato con quello previsto dal D.Lgs n. 231/2010, nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui alle premesse.

Articolo 13

(Responsabile della Convenzione)

1. Il Commissario straordinario è individuato quale Responsabile della presente Convenzione, vigila sulla corretta applicazione della stessa e dirime eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
2. Referente della Sogesid S.p.A. per la presente Convenzione è il Presidente e Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.
3. Il referente tecnico della Sogesid S.p.A. è l'Ing. Silvia Carecchio, che si confronterà con il Magg. Aldo Papotto delegato dal Commissario straordinario per gli aspetti di competenza regolati dalla presente Convenzione.
4. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.
5. La presente Convenzione non comporta spesa a carico delle parti.

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DI
GOVERNO DI CUI ALLA DELIBERA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24
MARZO 2017**

SOGESID S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà

Dott. Enrico Biscaglia

Per specifica approvazione e condivisione dell'art. 8 (Clausole risolutive espresse e diritto di recesso) della presente Convenzione.

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DI
GOVERNO DI CUI ALLA DELIBERA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL
24 MARZO 2017**

SOGESID S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà

Dott. Enrico Biscaglia

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.